

Messaggio 315

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2017) 01668
 Direttiva (UE) 2015/1535
 Notifica: 2017/0135/I

Parere circostanziato della Commissione (articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535). Questo parere circostanziato proroga i termini dello status quo al 02-10-2017.

Comunicado detallado - Podrobné vyjádření - Udførlig udtalelse - Ausführlichen Stellungnahme - Üksikasjalik arvamus - Εμπειροπαιωμένη γνώμη - Detailed opinion - Avis circonstancié - Parere circostanziato - Detalizēts atzinums - Detali nuomonė - Részletes vélemény - Opinioni dettaljata - Uitvoerig gemotiveerde mening - Opinia szczegółowa - Parecer circunstanciado - Podrobný úsudok - Podrobno mnenje - Yksityiskohtainen lausunto - Detaljerat yttrande - Подробно становище - Aviz detaliat - Aviz detaliat.

Amplia el plazo del estatu quo hasta 02-10-2017. - Prodlužuje lhůtu pro stávající stav až do 02-10-2017. - Fristen for status quo forlænges til 02-10-2017. - Die Laufzeit des Status quo wird verlängert bis 02-10-2017. - Praeguse olukorra tähtaega pikendatakse kuni 02-10-2017. - Παρατείνει την προθεσμία του status quo μέχρι την 02-10-2017. - Extends the time limit of the status quo until 02-10-2017. - Prolonge le délai de statu quo jusqu'au 02-10-2017. - Proroga il termine dello status quo fino al 02-10-2017. - Pagarina "status quo" laika periodu līdz 02-10-2017. - Pratešia status quo laiko limitą iki 02-10-2017. - Meghosszabbítja a korábbi állapot határidejét 02-10-2017-ig. - Jestendi t-terminu ta' l-istatus quo sa 02-10-2017. - De status-quo-periode wordt verlengd tot 02-10-2017. - Przedłużenie status quo do 02-10-2017. - Prolonga o prazo do statu quo ate 02-10-2017. - Časový limit momentálneho stavu sa predĺži až do 02-10-2017. - Podaljša rok nespremenjenega stanja do 02-10-2017. - Jatkaa status quo määräaika 02-10-2017 asti - Förlänger tiden för status quo fram till: 02-10-2017 - Удължаване на крайния срок на статуквото до 02-10-2017 - Prelungește termenul status quo-ului până la 02-10-2017.

Die Kommission hat diese ausführliche Stellungnahme am 03-07-2017 empfangen.
 The Commission received this detailed opinion on the 03-07-2017.
 La Commission a reçu cet avis circonstancié le 03-07-2017.

ОГРАНИЧЕН - OMEZENÝ PŘÍSTUP - BEGRÆNSET - ZUGANGSBESCHRÄNKT - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - LIMITED - LIMITADO - PIIRATUD - RAJOITETTU - LIMITÉ - KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉS - RISERVATO - RIBOTO NAUDOJIMO DOKUMENTAS - IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS DOKUMENTS - RISTRETT - RESTRITO - LIMITAT - OBMEDZENÝ - OMEJENO - BEGRÄNSAT

Documento gestito nel quadro della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

Il presente documento può essere divulgato unicamente al personale della Commissione europea e agli Stati membri con una vera e propria necessità di sapere nel quadro della Direttiva (UE) 2015/1535.

Se provvisto del marchio "LIMITED" (RISERVATO), il presente documento non può essere divulgato ai fini della pubblicazione. Se trasmesso con mezzi elettronici nell'ambito della Commissione, si utilizzerà il sistema SECeM (SECure EMail).

Nel caso in cui detenga il presente documento senza una vera e propria necessità di sapere, come sopra indicato, ne informi immediatamente l'autore, l'ordinante o il mittente e restituisca il documento senza leggerlo.

L'inosservanza equivale a una violazione della sicurezza e comporta possibili azioni disciplinari o legali.

(MSG: 201701668.IT)

1. MSG 315 IND 2017 0135 I IT 03-07-2017 03-07-2017 COM 6.2(2) 03-07-2017

2. Commissione

3. DG GROW/B/2 - N105 04/63

4. 2017/0135/I - C60A

5. articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535

6. Nell'ambito della procedura di notifica stabilita dalla direttiva (UE) 2015/1535, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione in data 30 marzo 2017 lo "schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento".

Come dichiarato nel messaggio associato alla notifica, la finalità dello schema notificato è stabilire un obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento nell'etichetta di tutti i prodotti alimentari.

L'esame dello schema notificato ha indotto la Commissione a formulare il seguente parere circostanziato.

Legislazione dell'Unione europea

Le regole, valide in tutta l'Unione europea, sull'etichettatura degli alimenti sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'articolo 9, paragrafo 1, del predetto regolamento, dal titolo "Elenco delle indicazioni obbligatorie", dispone le indicazioni che si devono riportare su tutti gli alimenti.

Lo schema notificato

L'articolo 3 dello schema notificato dispone quanto segue:

"1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna".

L'articolo 4, paragrafo 1, dello schema notificato precisa che:

"la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 3 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento".

Il requisito dell'inserimento della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell'etichetta di tutti gli alimenti non fa parte dei requisiti obbligatori definiti all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.

1169/2011. Quest'ultima disposizione armonizza totalmente le informazioni da fornire sugli alimenti a livello dell'UE. L'articolo 4, paragrafo 1, dello schema notificato non risulta pertanto conforme al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Per i sopracitati motivi la Commissione emette, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, un parere circostanziato secondo il quale lo schema notificato violerebbe il regolamento (UE) n. 1169/2011 – in particolare, l'articolo 9, paragrafo 1 – qualora fosse adottato senza prendere in debita considerazione le osservazioni fatte in precedenza.

Allo stesso tempo, la Commissione rammenta che il regolamento (UE) n. 1169/2011 consente agli operatori del settore alimentare di fornire informazioni aggiuntive su base volontaria ai consumatori, tra cui informazioni sulla sede dello stabilimento di produzione.

La Commissione ricorda al governo italiano che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della summenzionata direttiva (UE) 2015/1535, l'emissione di un parere circostanziato comporta per lo Stato membro che abbia elaborato un progetto di regola tecnica l'obbligo di rinviarne l'adozione di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Detto termine scade pertanto il 2 ottobre 2017.

La Commissione attira inoltre l'attenzione del governo italiano sul fatto che, in virtù di tale disposizione, lo Stato membro che riceva un parere circostanziato deve riferire alla Commissione circa il seguito che intende dare a tale parere.

La Commissione invita altresì il governo italiano a comunicarle il testo definitivo del progetto di regolamentazione tecnica interessato, non appena esso sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1535.

Qualora il governo italiano non dovesse ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/1535 o qualora il testo del progetto di regolamentazione tecnica in esame fosse adottato senza tenere conto delle succitate obiezioni o violasse altrimenti il diritto dell'Unione europea, la Commissione potrebbe avviare procedimenti in conformità dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Elżbieta Bieńkowska
Membro della Commissione
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu